REGOLAMENTO N. 901/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1967

relativo al regime per fissare in anticipo la restituzione su alcune esportazioni di semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione tore dei grassi [1],

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia [2],

Visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole [3], modificato dal regolamento n. 767/67/CEE [4], e in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 6,

Considerando che, per tener conto delle particolari condizioni di acquisto in alcuni paesi terzi, il regolamento n. 142/67/CEE, modificato dal regolamento n. 767/67/CEE, ha previsto che il periodo normale per fissare in anticipo la restituzione può essere prorogato per le esportazioni verso detti paesi fino alla fine del sesto mese successivo a quello della presentazione della domanda di restituzione ;

Considerando che è giustificato far ricorso alle disposizioni che permettono la proroga del periodo per fissare in anticipo la restituzione, specie nel caso in cui le esportazioni in un paese terzo siano possibili soltanto se le consegne di semi di colza e ravizzone sono ripartite su più mesi ; che si è verificato questo caso per le esportazioni in Algeria, date le limitate possibilità di magazzinaggio esistenti in tal paese ;

Considerando che occorre assicurare che i prodotti che beneficiano di tale proroga siano effettivamente quelli esportati in Algeria ; che, a tal fine, occorre subordinare il pagamento delle restituzioni alla presentazione della prova che il prodotto ha raggiunto la sua destinazione ;

Considerando che, i prezzi dei semi potendo registrare forti oscillazioni sul mercato mondiale in un periodo di sei mesi, occorre aumentare, per le esportazioni che beneficiano della proroga di cui sopra, l'importo della cauzione fissato nell'articolo 4 del regolamento n. 284/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi [5] ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'esportazione di semi di colza e di ravizzone in Algeria, la restituzione è fissata in anticipo, a richiesta dell'interessato, per un periodo che scade alla fine del sesto mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Articolo 2

In caso di applicazione dell'articolo 1, la restituzione è pagata alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 142/67/CEE, purché sia fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è autorizzata la proroga del periodo per fissazione in anticipo della restituzione stessa.

Articolo 3

1. In caso di applicazione dell'articolo 1, l'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 142/67/CEE è pari a 5 unità di conto per 100 chilogrammi di semi ; il peso è riferito ad un prodotto della qualità tipo per cui è stato fissato il prezzo indicativo.

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
[3] GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
[4] GU n. 261 del 28. 10. 1967, pag. 3.
[5] GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 6.

2. La cauzione può essere costituita in denaro o sotto forma di garanzia data da un istituto di credito che risponda ai criteri fissati da ciascuno Stato membro.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY